

FONDAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE – A. BADONI

STATUTO

ART.1

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE – A. BADONI" su iniziativa dei seguenti soci fondatori

- Confindustria Lecco
- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecco
- Fondazione Credito Valtellinese

La Fondazione ha sede in Lecco (LC), Via Caprera n.4.

ART.2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e realizzare ogni genere di iniziative idonee a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il mantenimento di stretti rapporti di collaborazione tra il mondo produttivo e gli istituti di formazione tecnica, con particolare riferimento all'IIS Badoni di Lecco affinché l'attività didattica che si svolge all'interno della scuola sia costantemente adeguata all'evoluzione della tecnologia coordinata alle esigenze dell'industria;
- l'approfondimento e l'aggiornamento della formazione tecnico-professionale dei docenti e degli alunni, da ricercare anche mettendo a disposizione della scuola macchinari e strumenti di interesse tecnico-scientifico eventualmente ricevuti in donazione, o favorendone l'acquisizione da parte degli Istituti;
- la migliore conservazione e manutenzione, sempre a fini di approfondimento e aggiornamento tecnico-professionale, dei macchinari e degli strumenti acquisiti dagli Istituti o messi a disposizione;
- la promozione dei valori e delle opportunità dell'istruzione tecnica presso l'opinione pubblica, gli enti pubblici, gli enti privati interessati, le famiglie degli alunni e dei potenziali alunni;
- la valorizzazione, la promozione e la conservazione della cultura tecnica lecchese e del relativo patrimonio. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART.3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- b) gli eventuali ulteriori conferimenti provenienti dai fondatori a titolo di liberalità, nonché i beni immobili e mobili, e le elargizioni, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di enti e privati, con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- c) le somme derivanti dai redditi del patrimonio, che il consiglio di amministrazione delibererà di destinare ad incremento dello stesso.

ART. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi provenienti da enti e privati interessati agli scopi della Fondazione, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni per realizzare iniziative rientranti negli scopi della Fondazione.

ART. 5

Organi della Fondazione sono:

- il presidente, il vice-presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- l'eventuale comitato esecutivo;
- l'eventuale comitato scientifico.

- Il segretario generale
- Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 6

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Il suo mandato ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e detiene i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, esercitandoli secondo le delibere di volta in volta assunte dal consiglio di amministrazione e le conseguenti deleghe conferitegli.

Il presidente ha inoltre la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Inoltre, egli convoca e presiede il comitato scientifico.

Egli può delegare le proprie funzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente tra di loro, previa autorizzazione del consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

ART. 7

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti.

I primi 5 sono designati dai Soci Fondatori sulla base dei seguenti criteri:

- 3 membri da Confindustria Lecco
- 1 membro da Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecco
- 1 membro da Fondazione Credito Valtellinese

mentre i restanti sono nominati a maggioranza dai cinque membri designati dai soci fondatori tra soggetti che abbiano manifestato interesse ai fini della Fondazione, ovvero tra imprenditori e docenti.

Il numero dei componenti il consiglio sino al limite statutario e la modalità di designazione possono essere modificate su delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 8

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il presidente uscente, o, in caso di assenza, impedimento o inerzia di questi, il vice-presidente, invita l'ente o gli enti cui compete la designazione dei consiglieri ad indicare i loro rappresentanti nel futuro consiglio.

Il presidente uscente, o il vice-presidente nei casi sopra indicati, convoca il nuovo consiglio entro venti giorni dalla scadenza del mandato del precedente.

Se l'ente o gli enti aventi diritto non avessero comunicato il nome dei propri rappresentanti, il consiglio può deliberare, con delibera motivata e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica prevista dall'art. 7, la riduzione del numero dei consiglieri; in alternativa, il consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, resterà in carica sino alla nomina del nuovo, purché la stessa sia comunicata entro tre mesi dall'inizio del nuovo esercizio, ed in caso contrario per tutto il mandato.

La prima riunione del nuovo consiglio, che provvederà all'elezione delle cariche sociali, sarà presieduta dal consigliere più anziano.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più consiglieri dovessero dimettersi, o decedere, o cessare per qualsiasi motivo, il presidente, qualora resti in carica la maggioranza dei consiglieri ne darà comunicazione all'Ente/i designante/i, il quale provvederà alla sostituzione entro tre mesi; in caso contrario, il consiglio provvederà alla sostituzione, con cooptazione di nuovi consiglieri, il cui mandato avrà la stessa durata di quello degli altri consiglieri.

Nel caso in cui il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del presidente, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso, il consiglio procede ad una nuova cooptazione.

Qualora, nel corso del mandato, la maggioranza dei consiglieri dovesse dimettersi, o decedere o cessare per qualsiasi motivo, l'intero consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il presidente o, in difetto, qualunque consigliere ne avesse interesse, ne darà comunicazione all'Ente/i designante/i, il quale provvederà senza indugio alla sostituzione.

ART. 9

Il consiglio di amministrazione detiene il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente unitamente alla relazione morale e finanziaria relativa all'esercizio stesso
- b) approva il programma dell'anno in corso ed il relativo budget con indicazione di spese e risorse inerenti;
- c) delibera sull'accettazione dei contributi e delle donazioni, redigendo, ove del caso, apposito regolamento, nonché sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- d) delibera circa il miglior impiego del patrimonio;
- e) delibera circa l'amministrazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione;
- f) ove particolari circostanze lo rendano opportuno, delibera, con congrua motivazione, circa l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio; la delibera deve contenere l'indicazione dell'impiego della somma ricavata dalla vendita;
- g) delibera circa l'impiego di contributi e donazioni non espressamente destinati al patrimonio dai donanti;
- h) delibera circa eventuali accordi di collaborazione della Fondazione con altri enti o privati;
- i) delibera circa il finanziamento delle varie iniziative della Fondazione;
- l) delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'autorità di controllo per la necessaria approvazione;
- m) elegge tra i propri membri il presidente, il vice-presidente, ed eventualmente il comitato esecutivo;
- n) nomina eventualmente il comitato scientifico;
- o) nomina il Segretario Generale definendone deleghe e poteri.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo le proprie attribuzioni, entro i limiti consentiti dalla legge.

ART. 10

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente, che lo presiede.

Esso deve essere inoltre convocato qualora ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei consiglieri, con lettera contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

Ove il presidente non provvede alla convocazione, a ciò provvede il vice-presidente.

Il consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, email, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prefissata per la riunione.

La lettera deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo maggioranze qualificate previste da questo statuto per specifiche delibere.

Il consiglio può inviare alle proprie riunioni, su proposta del comitato esecutivo, persone la cui presenza sia opportuna in relazione agli argomenti da trattare

La funzione di segretario del consiglio di amministrazione è assunta ordinariamente dal Segretario Generale ovvero, in caso di impossibilità, da persona indicata allo scopo dal Presidente.

ART. 11

Laddove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo al quale delegare parte dei propri compiti.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente della Fondazione, dal vice Presidente, dall'eventuale delegato coordinatore delle funzioni del comitato scientifico ovvero, in assenza, da altro consigliere nominato dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente, che lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno quattro membri.

Il comitato può invitare alle proprie riunioni altri consiglieri, nonché esperti nelle materie in discussione.

Il comitato esercita le funzioni e detiene i poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione, al quale riferisce del proprio operato.

Valgono per le riunioni del comitato esecutivo le stesse norme previste per il funzionamento del consiglio di amministrazione, in ordine alla convocazione, alla validità delle riunioni, alle delibere ed alle funzioni di segretario.

ART. 12

Il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo si avvalgono, ove le circostanze lo richiedano, della collaborazione di un comitato scientifico.

Il comitato esecutivo avrà funzione consultiva in relazione alle attività formative.

Il comitato è composto dal presidente della Fondazione e da sei membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra imprenditori, docenti e personalità ritenute utili allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, con delibera motivata e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, la modifica del numero dei componenti il comitato.

ART. 13

Il Segretario Generale verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La durata del suo mandato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale avrà le seguenti funzioni:

- curare la corretta amministrazione della Fondazione;
- curare l'adeguato svolgimento degli adempimenti contabili;
- predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- provvedere all'ordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo fornendo la necessaria assistenza.

ART. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro tre mesi dalla chiusura il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e la relazione del presidente circa la gestione e le attività svolte.

ART. 15

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri e sottoposte all'approvazione dell'autorità di controllo.

ART. 16

La durata della Fondazione è illimitata.

Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, la Fondazione si estingue ai sensi dell'art. 27 Cod.Civ..

In caso di estinzione, quale che ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro ente che persegua finalità simili con preferenza agli enti che svolgono la propria attività nel medesimo ambito territoriale, così come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di liquidazione, il consiglio nominerà tre liquidatori scelti tra i propri membri.

15.5.2012